

N. R.G. 15892/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

In composizione monocratica nella persona della Giudice, dott.ssa Silvia Albano,
nella causa n. 15892/2020 del ruolo generale,
ha emesso il seguente

D E C R E T O

premesso che **[REDACTED]**, nato il 2 ottobre 1979, in Bangladesh, ha inoltrato domanda reiterata di protezione internazionale in data 16 gennaio 2020 mentre era trattenuto nel CPR di Brindisi;
che il richiedente asilo è trattenuto nel C.P.R. di Ponte Galeria in forza del provvedimento di trattenimento in quanto destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Roma in data 26.3.2015;
che il trattenimento presso il CPR di Brindisi è stato convalidato dal Tribunale di Lecce in data 22 gennaio 2020;
che in data 8 febbraio 2020 il richiedente è stato trasferito al C.P.R. di Ponte Galeria;
che ai sensi dell'art. 6, comma 8, d. lg.vo n. 142/2015, la Questura di Roma ha chiesto la proroga del trattenimento;
che, sulla base del provvedimento organizzativo del capo dell'ufficio adottato sulla base delle disposizioni emanate per contrastare l'emergenza sanitaria in atto, è stata disposta la trattazione scritta e non è stata domandata la celebrazione dell'udienza.

OSSERVA

Nel caso di specie non viene in considerazione la legittimità del provvedimento di espulsione, di competenza del giudice dell'espulsione, ma della richiesta di proroga del trattenimento in considerazione della circostanza che il trattenuto ha presentato domanda di protezione internazionale.

Nella richiesta di proroga non vi è alcuna motivazione in ordine alla necessità del mantenimento del provvedimento di trattenimento e che tale misura sia proporzionata nel caso concreto, né che la richiesta di asilo sia stata effettuata al solo scopo di sottrarsi al rimpatrio.

Tanto più che la situazione personale del richiedente consente di escludere un giudizio di manifesta pretestuosità della domanda, in considerazione anche della situazione personale del richiedente.

Egli infatti è presente sul territorio italiano fin dal 1998, per un periodo con regolare permesso di soggiorno per lavoro autonomo, situazione che potrebbe configurare una inespellibilità dello stesso ai sensi dell'art 8 CEDU.

L'emergenza sanitaria in atto - considerato che la privazione della libertà personale in spazi ristretti renderebbe difficoltoso garantire le misure previste a garanzia della salute dei singoli - impone di interpretare tutte le norme in materia

in termini restrittivi, dovendosi operare un bilanciamento tra tali norme ed il diritto alla salute costituzionalmente e convenzionalmente garantito ad ogni persona comunque presente sul territorio (v. art 2 TUI).

Infine, l'emergenza sanitaria in atto e le disposizioni limitative degli spostamenti dal territorio nazionale, impedirebbero, comunque, il rimpatrio del richiedente e l'esecuzione del provvedimento di espulsione.

P.Q.M.

non autorizza la proroga del trattenimento di [REDACTED], nel C.P.R. di Ponte Galeria e ne dispone la immediata liberazione;
manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Roma, 18/03/2020

la Giudice
d.ssa Silvia Albano